

Emergenza Covid19



Garanzia dello Stato su finanziamenti concessi dalle banche

Manuale Operativo

Roma, 20 aprile 2020

Indice

1. Normativa di riferimento	4
2. Caratteristiche dell'intervento	4
2.1 Soggetti coinvolti	4
2.2 Tipologia e caratteristiche dei finanziamenti ammessi a garanzia	5
2.3 Tipologia e caratteristiche della garanzia SACE	7
2.4 Disposizioni transitorie emissione della garanzia successiva all'erogazione	8
3. Accreditamento del soggetto finanziatore al Portale Garanzia Italia	9
4. Processo per l'ottenimento della garanzia SACE	11
5. Procedura semplificata	11
5.1. Fase 1: richiesta di finanziamento assistito da garanzia SACE da parte dell'impresa al soggetto finanziatore	11
5.2. Fase 2: richiesta della garanzia SACE da parte del soggetto finanziatore	12
5.2.1 Istruttoria e delibera del soggetto finanziatore	12
5.2.2 Archiviazione della documentazione a supporto della richiesta di garanzia SACE	14
5.2.3 Richiesta della garanzia SACE da parte del soggetto finanziatore	14
5.3 Fase 3: Esito della richiesta di garanzia SACE	15
5.4 Fase 4: Erogazione del finanziamento	15
6. Procedura "ordinaria" riservata alle Grandi Imprese	16
7. Monitoraggio Periodico	18
8. Azioni successive all'ottenimento della Garanzia	18
Allegato 1 - Esempi di calcolo dell'importo massimo del prestito assumibile	20
Allegato 2 - Scheda Prodotto Finanziamenti Garanzia Italia	22
Allegato 3 - Richiesta di accreditamento al Portale Garanzia Italia	25
Allegato 4 - Contatti	27

1. Normativa di riferimento

L'art. 1 comma 1 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (il "Decreto"), al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall'epidemia Covid-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ha previsto la possibilità per SACE S.p.A. di concedere garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

A tal fine, gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi di euro sono destinati a supporto di piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che abbiano, per quelle ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo stesso ai sensi del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 e del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

Le garanzie ai sensi del Decreto vengono rilasciate da SACE nel rispetto delle previsioni normative e fino a completo utilizzo delle somme messe complessivamente a disposizione.

2. Caratteristiche dell'intervento

2.1 Soggetti coinvolti

- **Soggetto finanziatore:** banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- **SACE S.p.A.:** concedente, fino al 31 dicembre 2020, le garanzie che beneficiano della controgaranzia dello Stato ai sensi del Decreto.

- **Imprese (beneficiarie):** qualsiasi tipologia di impresa, diversa da banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività¹ e dalla forma giuridica, in possesso dei seguenti requisiti:
 - sede legale in Italia
 - non identificate come aziende in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi dei regolamenti Europei, e che, alla data del 29 febbraio 2020, non risultavano segnalate tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà a seguito dell'epidemia di Covid-19
 - con riferimento alle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che abbiano, per quelle ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dichiarazione di aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo stesso ai sensi del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 e del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

2.2 Tipologia e caratteristiche dei finanziamenti ammessi a garanzia

Sono ammessi a garanzia nuovi finanziamenti che siano:

- **concessi nel rispetto di quanto previsto dal Decreto** stesso, nel presente Manuale Operativo e nelle Condizioni Generali - Garanzia Italia ("**CG**") e relativi allegati
- **erogati dal 9 aprile sino al 31 dicembre 2020²**

¹ Sono incluse anche le imprese appartenenti ai settori agricoli e ittici di cui al REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014, sugli aiuti a favore di alcune microimprese e piccole e medie imprese attive nel settore agricolo e forestale, e al REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2014, sugli aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

² Ai sensi del Decreto, art. 1, comma 1, SACE potrà concedere garanzie fino al 31 dicembre 2020.

- **destinati** a sostenere costi del personale, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) o capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia. Non sono ammesse operazioni di rifinanziamento.

I finanziamenti per essere ammissibili alla garanzia SACE dovranno presentare (tra l'altro) le seguenti caratteristiche:

- **durata totale** non superiore a 6 anni
- **periodo di preammortamento** fino a 24 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione del finanziamento). Non saranno ammessi preammortamenti di durata rappresentata da frazione di anno ma solo per multipli di 6 mesi
- **piano di ammortamento** Italiano con rata a quota capitale costante
- **periodicità di pagamento delle rate** trimestrale (fine trimestre solare)
- **erogazione** in un'unica soluzione su un conto corrente dedicato dell'impresa richiedente su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al finanziamento.
- **Con riferimento all'importo del prestito e alla % di garanzia SACE, si rimanda allo schema seguente:**

Criteri di identificazione dell'importo massimo e della % di garanzia SACE

	Regola di calcolo	Criteri di identificazione del parametro
IMPORTO DEL PRESTITO ASSISTITO DA GARANZIA	<p>MAX {</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25% del fatturato • Costi del personale x 2 <p>Rif normativo: Art.1, comma 2, c)</p>	<p>Impresa appartenente a Gruppo {</p> <ul style="list-style-type: none"> • SI → Consolidato di Gruppo <ul style="list-style-type: none"> • Fatturato in Italia • costi del personale sostenuti in Italia • NO → bilancio individuale <ul style="list-style-type: none"> • Fatturato in Italia • costi del personale sostenuti in Italia <p>Rif normativo: Art.1, comma 3</p>
% GARANZIA SACE	<ul style="list-style-type: none"> • Fatturato > 5Mld€: 70% • (≥ 5000 dipendenti in Italia <u>o</u> Fatturato >1,5Mld€) e ≤ 5Mld€: 80% • < 5000 dipendenti in Italia <u>e</u> Fatturato ≤ 1,5Mld€: 90% <p>Rif normativo: Art.1, comma 2, d)</p>	<p>Impresa appartenente a Gruppo {</p> <ul style="list-style-type: none"> • SI → Consolidato di Gruppo (<u>non solo ITALIA, con riferimento al Fatturato</u>) • NO → bilancio individuale (<u>non solo ITALIA, con riferimento al Fatturato</u>) <p>Rif normativo: Art.1, comma 4</p>

Uso interno Riferimenti Normativi: si riferiscono al DL 8 aprile 2020, n23

- ai fini dell'individuazione del limite massimo di importo agevolabile, devono concorrere (secondo un concetto di cumulo) gli eventuali ulteriori finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, anche nell'ambito delle misure messe in atto per il Covid-19. I valori di fatturato, costo del personale e numero di dipendenti si intendono verificati al momento della richiesta di finanziamento.

2.3 Tipologia e caratteristiche della garanzia SACE

- la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio e avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso dei finanziamenti per capitale, interessi e oneri accessori. L'ottenimento di eventuali altre garanzie da parte del soggetto finanziatore sulla porzione di finanziamento non garantita da SACE, si intenderanno automaticamente estese anche a beneficio di SACE in relazione alla porzione garantita.

- le commissioni annue dovute dalle imprese a SACE per il rilascio della garanzia, attraverso il soggetto finanziatore e in rapporto all'importo garantito, sono le seguenti:
 - **per i finanziamenti a PMI³**: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno
 - **per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI**: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

Il soggetto finanziatore sarà ritenuto responsabile di inadempimento esclusivamente in caso di mancata retrocessione a SACE di commissioni per la garanzia regolarmente corrisposte dall'impresa beneficiaria, fatta eccezione per la commissione annuale dovuta per la prima annualità.

2.4 Disposizioni transitorie emissione della garanzia successiva all'erogazione

Dal'9 aprile 2020 e fino al 17 maggio 2020, la delibera ed erogazione del finanziamento potrà avvenire anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di garanzia a SACE e/o all'emissione della garanzia stessa. In tal caso il soggetto finanziatore si assume il rischio di conformità del finanziamento alla normativa e alle disposizioni di SACE CG (e quindi di non ammissibilità in garanzia del finanziamento) e di disponibilità dei fondi fino all'emissione della Garanzia SACE. Il soggetto finanziatore avrà a disposizione ulteriori 30 giorni per effettuare richieste di garanzia in relazione ai finanziamenti già erogati nell'intervallo dal 9 aprile al 17 maggio 2020. Il finanziamento dovrà avere caratteristiche, anche in termini di durata e piano di ammortamento, in linea con i requisiti previsti per Garanzia Italia.

³ PMI secondo la definizione della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE (i.e. aziende con n. dipendenti inferiore ai 250 e fatturato fino a 50 milioni di euro o totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro), come recepita dal DM 18/04/2005, anche con riferimento al requisito di indipendenza.

3. Accredimento del soggetto finanziatore al Portale Garanzia Italia

Il soggetto finanziatore, dopo aver aderito alle condizioni previste dalle CG e relativi allegati, mediante “Atto di Adesione” riportato nelle CG e che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto finanziatore, ovvero da persona delegata e munita dei necessari poteri di firma, e inviato via PEC all’indirizzo sacegaranziaitalia@pec.it, potrà procedere all’accredimento mediante registrazione sul portale *on-line* di SACE (“Portale Garanzia Italia”).

La procedura di accredimento al Portale Garanzia Italia richiede l’individuazione da parte del soggetto finanziatore, di un proprio referente in possesso di adeguata delega e poteri di firma per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che saranno inoltrati a SACE tramite il Portale Garanzia Italia. A tale referente sarà assegnato un account (“Referente di Prodotto”) per accedere al Portale Garanzia Italia, mediante l’assegnazione al referente stesso di un identificativo (“ID”) e di una password (“Password” e, unitamente all’ID, i “Codici”) strettamente riservati e personali, dei quali il referente stesso sarà unico ed esclusivo responsabile, anche in ordine alle attività poste in essere tramite il loro utilizzo.

Il Referente di Prodotto potrà autorizzare altri dipendenti della società/impresa di cui fa parte (“Utilizzatori”) ad utilizzare, sotto la sua responsabilità, l’accesso al Portale Garanzia Italia rilasciando dei diversi Codici a ciascuno di tali Utilizzatori, anch’essi riservati e personali (con riferimento a ciascun Utilizzatore, i “Codici Utilizzatore”).

Resta inteso che il Referente di Prodotto rimarrà in ogni caso responsabile nei confronti di SACE per ogni utilizzo del Portale Garanzia Italia mediante i Codici Utilizzatore, riconoscendo e accettando che ogni attività posta in essere dagli Utilizzatori si intenderà imputata direttamente al Referente di Prodotto e ratificata dallo stesso, garantendo il rispetto delle "Condizioni Generali per l'Utilizzo dell'account e del Servizio" ("CGUS") del Portale

Garanzia Italia (disponibile all'indirizzo www.garanziaitalia.sace.it) da parte di ciascun Utilizzatore (il quale, ai fini dell'applicazione ed interpretazione delle CGUS dovrà considerarsi come un "Utente"), impegnandosi altresì a revocare i Codici Utilizzatore ogni qualvolta il soggetto precedentemente autorizzato all'utilizzo dello stesso cambi, cessi d'essere un dipendente del Referente di Prodotto e/o, più in generale, sia venuto a conoscenza (o sia ragionevolmente portato a ritenere l'esistenza) di qualsiasi utilizzo non autorizzato dell'Account al Portale Garanzia Italia mediante i Codici Utilizzatore e/o di qualsiasi altra violazione delle regole di sicurezza ed utilizzo dell'account.

Le abilitazioni che il Referente di Prodotto potrà assegnare agli utenti utilizzatori sono di due tipologie:

- (i) Utente Utilizzatore Approvatore, tale utente dovrà disporre di adeguata delega e poteri di firma per conto del soggetto finanziatore, che saranno verificati dal Referente di Prodotto, per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che saranno inoltrati a SACE tramite il Portale Garanzia Italia.
- (ii) Utente Utilizzatore Compilatore. tale utente avrà accesso a limitate funzionalità di predisposizione del flusso informativo.

Al fine di rilascio delle credenziali per il Referente di Prodotto, il soggetto finanziatore dovrà inviare la richiesta come da allegato 3 del presente manuale operativo, opportunamente compilata sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto finanziatore e dal referente da esso identificato ed inviata via PEC. Solo successivamente il Referente di Prodotto riceverà via mail le credenziali per accedere al sistema *on-line* di SACE.

4. Processo per l'ottenimento della garanzia SACE

Il processo per l'ottenimento della garanzia SACE prevede fasi dettagliate nei successivi paragrafi, al termine delle quali l'impresa riceve il finanziamento richiesto e prevede due modalità distinte in funzione del fatturato, del numero dei dipendenti in Italia e dell'importo massimo del finanziamento, come di seguito indicato:

- **“procedura semplificata”**: per le imprese con fatturato individuale inferiore a 1,5 miliardi di euro e con numero di dipendenti in Italia inferiore a 5.000, per finanziamenti di importo inferiore a 375 milioni di euro (cfr. paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4)
- **“procedura ordinaria”**: riservata ad imprese con fatturato individuale superiore o uguale a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore o uguale a 5.000 e per finanziamenti di importo superiore o uguale a 375 milioni di euro (cfr. paragrafo 6).

5. Procedura semplificata

5.1. Fase 1: richiesta di finanziamento assistito da garanzia SACE da parte dell'impresa al soggetto finanziatore

Le imprese beneficiarie devono presentare al soggetto finanziatore la richiesta di ammissione alla garanzia SACE il cui contenuto è esplicitato nella “Richiesta di Finanziamento Garantito”, riportata nelle CG.

La richiesta di ammissione, presentata dalle imprese beneficiarie al soggetto finanziatore, deve contenere le seguenti dichiarazioni che, in quanto requisiti previsti per l'accesso, costituiscono presupposto necessario:

- dichiarazione di assenza di difficoltà finanziarie antecedenti agli eventi COVID-19

- dichiarazione sul rispetto del limite dell'importo del finanziamento richiesto con riferimento al fatturato e al costo del personale, desumibili dal bilancio 2019 o dalla dichiarazione fiscale 2019 ovvero dai dati certificati (si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai dati certificati dal collegio sindacale o contenuti nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione dell'impresa)
- attestazione circa l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali
- attestazione sulle finalità (scopo) del finanziamento
- attestazione circa il fatto che né l'impresa richiedente, né ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la stessa appartiene, ha approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie a decorrere dal 9 aprile 2020 e si impegna a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie nel corso del 2020
- attestazione circa l'assenza di procedimenti e/o condanne in capo all'impresa beneficiaria e di procedimenti per corruzione, frode fiscale, ecc. nei confronti dei suoi vertici
- ulteriori dichiarazioni, come dettagliate nelle CG e relativa modulistica.

5.2. Fase 2: richiesta della garanzia SACE da parte del soggetto finanziatore

5.2.1 Istruttoria e delibera del soggetto finanziatore

Il soggetto finanziatore, ricevuta da parte del soggetto richiedente la Richiesta di Finanziamento Garantito, avvia l'istruttoria creditizia sottoponendo la proposta ad esito favorevole agli organi deliberanti aziendali competenti.

All'esito della positiva delibera, il soggetto finanziatore presenta a SACE la Richiesta di Garanzia, con la quale:

- il soggetto finanziatore dichiara:
 - di aver ricevuto dall'impresa beneficiaria tutte le dichiarazioni previste dalla Richiesta di Finanziamento
 - di aver concluso favorevolmente la propria istruttoria e di voler concedere il finanziamento, subordinatamente all'ottenimento della Garanzia SACE
- il soggetto finanziatore conferma:
 - di aver concluso con esito positivo le procedure "*know your customer*"
 - di aver verificato che il costo del finanziamento, comprensivo delle commissioni bancarie (che dovranno essere limitate al recupero dei costi) risulta inferiore rispetto al costo che sarebbe stato applicato dal soggetto finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia rilasciata da SACE
 - che sulla base dei dati e delle dichiarazioni forniti dall'impresa beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento, la stessa non rientrava, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea di riferimento
 - che l'impresa beneficiaria non risultava, alla data del 29 febbraio 2020, presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario
- il soggetto finanziatore, inoltre, fornisce:
 - informazioni in merito alle caratteristiche del finanziamento (importo, scopo, durata, piano di ammortamento, ecc.)
 - gli ulteriori elementi richiesti per le imprese con fatturato superiore o uguale a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore o uguale a 5.000 e, comunque, in caso di finanziamenti di importo superiore o uguale a 375 milioni di euro (solo per procedura ordinaria).

Unitamente alla Richiesta di Garanzia, il soggetto finanziatore trasmette a SACE copia della Richiesta di Finanziamento corredata da autocertificazione antimafia da parte dell'impresa beneficiaria.

5.2.2 Archiviazione della documentazione a supporto della richiesta di garanzia SACE

Il soggetto finanziatore censisce e verifica la documentazione acquisita, procedendone all'archiviazione anche in formato elettronico secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Tale documentazione dovrà essere ritenuta fino alla scadenza del 12°(dodicesimo) mese successivo al rimborso totale del finanziamento.

5.2.3 Richiesta della garanzia SACE da parte del soggetto finanziatore

Il soggetto finanziatore, che potrà agire anche per conto di altri soggetti finanziatori (*pool* di finanziatori) partecipanti al finanziamento, accede al Portale Garanzia Italia con le proprie credenziali, carica i dati richiesti e rende le dichiarazioni previste secondo quanto riportato nel modulo "Richiesta di Garanzia SACE", allegato alle CG. Qualora il finanziamento sia erogato da un *pool* di banche, la richiesta di garanzia e le relative verifiche potranno essere effettuate dalla banca agente, anche in nome e per conto degli altri soggetti finanziatori.

La richiesta può essere effettuata dal soggetto finanziatore sia con riferimento ad un solo finanziamento o riguardare, in modo massivo, una pluralità di finanziamenti:

- nel caso di singola istanza, procede al caricamento dei dati avvalendosi dell'apposito *form* presente nel Portale Garanzia Italia
- nel caso di istanza massiva (applicabile solo nel caso di procedura semplificata), procede al caricamento dei dati avvalendosi dell'apposito file strutturato che, una volta scaricato (funzionalità: *Download*) dal Portale Garanzia Italia, compilato e firmato digitalmente dal soggetto approvatore, potrà essere caricato sullo stesso portale (funzionalità: *Upload*).

5.3 Fase 3: Esito della richiesta di garanzia SACE

SACE, una volta ricevute le richieste di garanzia, provvederà in ordine cronologico di arrivo delle stesse, a riscontrare l'esito positivo della delibera del soggetto finanziatore e la completezza delle informazioni presentate.

Ad esito delle verifiche:

- nel caso di esito positivo, SACE comunicherà al soggetto finanziatore il Codice Unico Identificativo (“**CUI**”) della garanzia, confermando l'avvenuta emissione della stessa
- la garanzia, al momento della generazione del CUI, risulterà in stato “**Garanzia Emessa**”. Non sarà necessario ricevere la garanzia controfirmata dal soggetto finanziatore.

5.4 Fase 4: Erogazione del finanziamento

Il soggetto finanziatore notificherà a SACE, tramite il Portale Garanzia Italia (in modalità singola o massiva, tramite *upload* del flusso strutturato) con riferimento a ciascun CUI, la data di avvenuta erogazione del finanziamento. SACE assocerà al CUI della garanzia la data di erogazione segnalata dal soggetto finanziatore, adeguando lo stato della stessa da “Garanzia Emessa” a “**Garanzia Perfezionata**”, attribuendo la data di decorrenza pari a quella di avvenuta erogazione del finanziamento. Il soggetto finanziatore riceverà copia del piano di ammortamento del finanziamento con indicazione delle rate di premio da corrispondere a SACE nel corso del finanziamento.

Dalla data di emissione della Garanzia SACE il soggetto finanziatore dovrà procedere all'erogazione del finanziamento e alla relativa comunicazione a SACE entro: (i) 30 (trenta) giorni di calendario per la procedura semplificata e (ii) 45 (quarantacinque) giorni di calendario per la procedura ordinaria. La mancata erogazione e comunicazione entro i predetti termini comportano la decadenza della garanzia.

Il premio SACE sarà corrisposto in via anticipata annualmente (il primo pagamento, che sarà sempre dovuto, sarà corrisposto alla data di fine trimestre solare di riferimento del giorno di erogazione; i pagamenti successivi annui saranno calcolati sull'importo residuo trimestre per trimestre e saranno corrisposti ad ogni ricorrenza di anno successiva alla data del primo pagamento).

6. Procedura “ordinaria” riservata alle Grandi Imprese

In caso di richieste di finanziamento provenienti da imprese con fatturato superiore o uguale a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore o uguale a 5.000, e comunque, in ipotesi di finanziamenti di importo superiore o uguale a 375 milioni di euro, SACE applica la cosiddetta “procedura ordinaria” e il soggetto finanziatore dovrà tempestivamente coordinarsi con SACE per l'avvio della fase istruttoria.

Pertanto, prima dell'avvio delle procedure interne di analisi creditizia e di verifica dei requisiti di eleggibilità previsti dal Decreto per accertarne la piena sussistenza, il soggetto finanziatore dovrà:

- comunicare a SACE il nominativo dell'impresa che ha richiesto un finanziamento con le caratteristiche previste dal Decreto non appena ricevuta la richiesta stessa da parte dell'impresa (e non dopo la conclusione del proprio processo istruttorio), allegando gli elementi qualitativi utili alla valutazione di impatto e inviando una comunicazione alla casella di posta elettronica dedicata (garanziaitalia.istruttoria@sace.it)
- inviare a SACE al momento della richiesta di garanzia:
 - una **scheda di sintesi** completa di tutti gli elementi che hanno concorso alla delibera positiva assunta dal soggetto finanziatore stesso, oltre ad una scheda in cui vengono evidenziati e qualificati le seguenti caratteristiche dell'impresa:
 1. contributo dell'impresa richiedente allo sviluppo tecnologico

2. appartenenza dell'impresa richiedente alla Rete Logistica e dei Rifornimenti
 3. incidenza dell'impresa richiedente su infrastrutture Critiche e strategiche
 4. impatto dell'impresa richiedente su livelli occupazionali e del lavoro
 5. peso specifico dell'impresa richiedente in una filiera internazionale e strategica
- la documentazione predisposta dall'impresa richiedente (allegandola alla richiesta di garanzia), fornendo le motivazioni a supporto dell'esistenza dei requisiti di eleggibilità
 - l'estratto della propria relazione di istruttoria in cui sono evidenziate le valutazioni che il soggetto finanziatore ha fatto in merito alla sussistenza dei requisiti richiamati dalla stessa impresa richiedente
 - le motivazioni per le quali il soggetto finanziatore ritiene, nei casi in cui dovesse essere richiesto, sussistano le condizioni per un innalzamento della percentuale di garanzia, in coerenza con quanto previsto dal Decreto, fornendo i razionali a supporto della stessa proposta.

Una volta completata l'istruttoria, SACE ne invia gli esiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

Il rilascio della garanzia (con il relativo CUI) è subordinato all'emissione di un apposito decreto da parte del MEF.

7. Monitoraggio Periodico

Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla conclusione di ciascun trimestre solare, il soggetto finanziatore invierà a SACE il “Modello di Rapporto Trimestrale”, come da format allegato alle CG, contenente un flusso strutturato di informazioni al fine di consentire a SACE il monitoraggio dei singoli finanziamenti erogati e la verifica, *inter alia*, dell’assenza di comunicazioni da parte dell’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore in merito alla violazione degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria previsti ai sensi del Decreto (ad es. su gestione livelli occupazionali, non distribuzione di dividendi).

Il soggetto finanziatore potrà effettuare tale comunicazione in maniera massiva, [caricando direttamente il Modello di Rapporto Trimestrale sul Portale Garanzia Italia] (funzionalità: *Upload*) o alternativamente inviando apposita PEC all’indirizzo sacegaranziaitalia@pec.it.

8. Azioni successive all’ottenimento della Garanzia

8.1. Escussione

La garanzia SACE è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio.

A seguito della ricezione di una richiesta di escussione, secondo il modello di “Richiesta di escussione” allegato alle CG, SACE verserà, al netto di eccezioni in relazione ad eventuali inadempimenti da parte del soggetto finanziatore, le somme dovute ai sensi della Garanzia SACE entro la successiva tra le seguenti date:

- 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta di escussione completa delle informazioni previste ai sensi delle CG

- 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del contratto di finanziamento.

SACE potrà avvalersi della facoltà di pagare l'indennizzo secondo il piano di ammortamento originario del finanziamento.

8.2. Surroga

A seguito dell'escussione della garanzia, SACE sarà automaticamente surrogata nei diritti del soggetto finanziatore verso l'impresa beneficiaria.

8.3. Azioni di recupero

Il soggetto finanziatore dovrà tempestivamente attivare i rimedi necessari a preservare e recuperare il credito.

Dopo l'escussione della garanzia, il soggetto finanziatore e SACE gestiranno le azioni che dovessero rendersi necessarie od opportune, ciascuno autonomamente a propria cura e spese ed in relazione alle proprie ragioni di credito. SACE potrà in ogni caso conferire mandato revocabile al soggetto finanziatore, che non potrà senza giustificato motivo negare la propria accettazione, per l'esercizio dei diritti e delle azioni derivanti dalla surroga.

Allegato 1 - Esempi di calcolo dell'importo massimo del prestito assumibile

Esempio 1: Impresa singola non appartenente ad alcun gruppo

/ ILLUSTRATIVO



Esempio 2: Impresa appartenente a gruppo con operatività sia in Italia che all'estero

/ ILLUSTRATIVO

Cosa devo sapere anzitutto		Se appartiene ad un Gruppo, quali ulteriori informazioni chiedere		Informazioni sulla richiesta e su eventuali ulteriori utilizzi di garanzie italiane	
a	Fatturato complessivo dell'impresa richiedente • 1.6Bln	c	Fatturato totale del Gruppo • 5.5€Bln	g	Ammontare esposizioni coperte da Garanzie statali Italiane (*) • - €Mln
b	Dipendenti in Italia dell'impresa richiedente • 130	d	Dipendenti in Italia del Gruppo • 400	h	Richiesta di finanziamento • 500 €Mln
	• Appartiene ad un Gruppo? • SI	e	Fatturato in Italia del Gruppo • 1.8€Bln		
		f	Costi del personale sostenuti in Italia del Gruppo • 180€Mln		

% GARANZIA SACE		IMPORTO MASSIMO DEL PRESTITO ASSISTITO DA GARANZIA	
c	Fatturato complessivo di Gruppo= 5,5€Bln	e	25% del fatturato ITA di gruppo= 450€Mln
d	Dipendenti di Gruppo in ITA= 400	f	Costi del personale x 2= 360Mln€
Fatturato >5Mld€: 70%		MAX= 450€Mln	
		A cui nettare le esposizioni coperte da Garanzie (*)	
		g	- €Mln
		i	= 450€Mln

«Check & Balance»

Controllo		Entrata in processo «semplificato»									
✗	Controllo: Importo massimo ≥ richiesta	i	450€Mln								
		h	< 500€Mln								
			• Richiesta in Esame: na								
			• Copertura SACE: na								
		a	Fatturato impresa = 1.6€Bln								
		b	Dipendenti ITA gruppo = 400								
		h	Richiesta. Finanz. = 500 €Mln								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Condizioni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 1,5€Bln</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>< 5000</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>< 375Mln</td> <td>✗</td> </tr> </tbody> </table>		Condizioni		< 1,5€Bln	✗	< 5000	✓	< 375Mln	✗
Condizioni											
< 1,5€Bln	✗										
< 5000	✓										
< 375Mln	✗										
		ORDINARIO									

6 Uso interno (*) Secondo quanto stabilito nel DL 8 aprile 2020, n23 – Art. 1, comma 1

Allegato 2 - Scheda Prodotto Finanziamenti Garanzia Italia

Emergenza Covid19



Scheda Prodotto dei Finanziamenti concessi dal soggetto finanziatore ai quali può essere applicata la Garanzia Italia

Supporto a qualsiasi tipologia di impresa indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica per consentire immediato accesso a linee di liquidità per affrontare l'emergenza COVID-19

Chi può richiederlo

Qualsiasi tipologia di impresa indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica (inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA) che presentino alla data della richiesta di finanziamento i seguenti requisiti:

- sede in Italia;
- assenza di difficoltà economica al 31 dicembre 2019, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente all'epidemia di Covid-19;
- utilizzo del Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza limitatamente alle PMI.

Ammontare del Finanziamento

Il finanziamento non potrà essere superiore al valore più alto tra: (i) il 25% del fatturato in Italia del 2019 come risultante dal Bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale o (ii) il doppio del costo annuale del personale in Italia per il 2019 ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il Bilancio.

Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare i limiti suddetti.

Finalità del finanziamento

Esigenza di liquidità per: (i) investimenti, (ii) costi del personale, o (iii) capitale circolante, esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.

Non sono ammessi i finanziamenti con finalità di (i) rifinanziamento di finanziamenti già ottenuti, (ii) riacquisto azioni proprie e (iii) acquisizioni societarie.

Come funziona

Il finanziamento ha una durata non superiore a 6 anni con la previsione di un periodo di preammortamento fino a 24 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione). Saranno ammessi preammortamenti di durata pari a multipli di 6 mesi.

Il Finanziamento deve essere erogato su un conto corrente dedicato attraverso un'unica erogazione e con rientri tramite rate trimestrali con ammortamento a capitale costante.

Costo

Il costo complessivo sarà costituito dal costo di finanziamento specifico - tasso di interesse incluso margine - definito da ciascun soggetto finanziatore, e dal costo della garanzia SACE (premio annuale anticipato per frazione di anno)

Allegato 3 - Richiesta di accreditamento al Portale Garanzia Italia

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ rappresentate legale del soggetto Erogatore _____ con partita iva _____ comunica di aver identificato il sig. _____ nato a _____ il _____ indirizzo mail _____@_____ in qualità di Referente, al quale sarà assegnato un account ("Referente di Prodotto") per accedere al Portale Garanzia Italia, mediante l'assegnazione al referente stesso di un identificativo ("ID") e di una password ("Password" e, unitamente all'ID, i "Codici") strettamente riservati e personali, dei quali il Referente stesso sarà unico ed esclusivo responsabile, anche in ordine alle attività poste in essere tramite il loro utilizzo.

Il Referente di prodotto potrà autorizzare altri dipendenti della società/impresa di cui fa parte ("Utilizzatori") ad utilizzare, sotto la sua responsabilità, l'accesso al Portale Garanzia Italia rilasciando dei diversi Codici a ciascuno di tali Utilizzatori, anch'essi riservati e personali (con riferimento a ciascun Utilizzatore, i "Codici Utilizzatore").

Resta inteso che il Referente di Prodotto rimarrà in ogni caso responsabile nei confronti di SACE per ogni utilizzo del Portale Garanzia Italia mediante i Codici Utilizzatore, riconoscendo e accettando che ogni attività posta in essere dagli Utilizzatori si intenderà imputata direttamente al Referente di Prodotto e ratificata dallo stesso, garantendo il rispetto delle "Condizioni Generali per l'Utilizzo dell'account e del Servizio" ("CGUS") del Portale Garanzia Italia (disponibile all'indirizzo www.garanziaitalia.sace.it) da parte di ciascun Utilizzatore (il quale, ai fini dell'applicazione ed interpretazione delle CGUS dovrà considerarsi come un "Utente"), impegnandosi altresì a revocare i Codici Utilizzatore ogni qualvolta il soggetto precedentemente autorizzato all'utilizzo dello stesso cambi, cessi d'essere un dipendente del Referente di Prodotto e/o, più in generale, sia venuto a conoscenza (o sia ragionevolmente portato a ritenere l'esistenza) di qualsiasi utilizzo non

autorizzato dell'Account al Portale Garanzia Italia mediante i Codici Utilizzatore e/o di qualsiasi altra violazione delle regole di sicurezza ed utilizzo dell'account.

Le abilitazioni che il Referente di Prodotto potrà assegnare agli utenti utilizzatori sono di due tipologie:

(i) Utente Utilizzatore Approvatore, tale utente dovrà disporre di adeguata delega e poteri di firma per conto del soggetto finanziatore, che saranno verificati dal Referente di Prodotto, per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che saranno inoltrati a SACE tramite il Portale Garanzia Italia.

(ii) Utente Utilizzatore Compilatore. tale utente avrà accesso a limitate funzionalità di predisposizione del flusso informativo.

Allegati:

- DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL REFERENTE
- POTERI DI FIRMA DEL REFERENTE

Il Rappresentante Legale

Il _____

Allegato 4 - Contatti

Per maggiori informazioni

contatta l'info desk dedicato alle banche o

inquadra in QR code

www.sacesimest.it/garanziaitalia

mail: garanzia.italia@sace.it



info desk banche: + 39 066736036

